



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 1 - AFFARI GENERALI

Determinazione

n. 451 del 26/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DFB RICONOSCIUTO CON D.C.C. N. 70/2017 IN FAVORE DELLA SIG.RA DI NATALE PASQUA.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì che

- che il Tribunale di Taranto, con sentenza. n. 1994/2016 (emessa all'interno della proc. R. G. n. 681/2014, oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi) ha condannato l'attore *“alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in euro 2.400,00 per competenze, oltre accessori di legge”*, dunque ha condannato il Comune di Castellaneta (opponente) a pagare in favore della Sig.ra Di Natale (opposta), a titolo di spese legali, la somma di € 2.870,00 (comprensiva di accessori, operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58 l.190/2014). Per accessori vengono, dunque, intesi spese generali (15%) e CAP (4%);
- che la Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha emesso l'ordinanza n.5 6/2017 con cui ha disposto: *“Visti gli artt. 348 bis e 348 ter cp. c. 1. dichiara inammissibile l'appello interposto dal Comune di Castellaneta avverso la sent. 1994/2016 del Tribunale di Taranto; 2. Condanna l'appellante al rimborso delle competenze giudiziali sostenute dall'appellata, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, ivi incluso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale. Ricorrono i presupposti perché la parte impugnante sia tenuta a versare ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione”*, pertanto la Corte ha condannato lo stesso Comune di Castellaneta a corrispondere in favore della Sig.ra Di Natale, a titolo di spese legali, la somma di € 2.392,00 (comprensiva di accessori, operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58 l.190/2014);
- che i due titoli sono stati notificati informa esecutiva al questo Ente a mezzo servizio postale il 15 giugno 2017.
- che in data 19 ottobre 2017 è stato notificato il precetto di pagamento chiedendo il pagamento della complessiva somma di € 5.567,16 (comprensiva di onorario e spese per copie e notifiche);
- che in data 9/11/2017 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi per la complessiva somma di € 5.567,16, aumentata della metà e, quindi, per € 8.350,74, oltre interessi maturandi e spese successive;

CONSIDERATO che il debito riveniente da detta sentenza, ammontante a complessivi € 8.850,80, è stato proposto per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, giusto art. 194 lett. a) del d. lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 70 in data 29/12/2017, esecutiva, ad oggetto: *“Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi degli articoli 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per sentenze esecutive.”* ha proceduto, tra l'altro, anche al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, tra i quali è ricompreso quello relativo alla sig.ra Di Natale Pasqua.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

EVIDENZIATO che con decreto sindacale n. 75 del 05/12/2017 questo Ente conferiva incarico all'avv. A. Pancallo di proporre opposizione al pignoramento presso terzi, stante la sospensione delle procedure esecutive accordata dall'art. 243bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione del legale di fiducia del 01/03/2018 relativa alla accettazione, da parte del legale della sig.ra DI NATALE Pasqua, della proposta transattiva relativa alla liquidazione dell'importo precettato (aumentato del 22% di I.V.A. avendo lo stesso comunicato il diverso regime fiscale) e, quindi, dell'importo complessivo di € 6.791,94, con abbandono della procedura esecutiva.

RITENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione delle somme spettanti alla sig.ra DI NATALE Pasqua così come sopra precisate.

VISTO il T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000

- il vigente regolamento di contabilità;

- gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Affari Generali n. 81 del 29/12/2017.

D E T E R M I N A

1. di assumere, per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, impegno di spesa della complessiva somma di € 6.791,94;
2. di imputare la somma predetta al 10662/1 del Bilancio 2018, RR.PP. 2017 "debiti fuori bilancio" che presenta la voluta disponibilità, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2017;
3. di procedere alla liquidazione della somma di € 6.791,94 in favore della Sig.ra DI NATALE Pasqua, riconosciuta quale debito fuori bilancio di questo Ente giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29/09/2017.

Lì, 26/03/2018

IL RESPONSABILE

Giovanni Sicuro

(atto sottoscritto digitalmente)